

STAZIONE UNICA APPALTANTE

NORME DI PARTECIPAZIONE

OGGETTO

Le norme disciplinano la partecipazione degli operatori economici alle gare telematiche indette da Città Metropolitana di Genova nelle forme della procedura aperta.

FINALITÀ

Le norme si propongono di facilitare la partecipazione andando a integrare le disposizioni del bando di gara, evitando quanto più possibile duplicazioni delle informazioni

MODALITÀ D'USO

Le norme contengono disposizioni e indicazioni riferite alla procedura di gara, a tutti i criteri di valutazione delle offerte previsti dal codice dei contratti, alle forme soggettive di partecipazione, pertanto gli operatori economici selezionano le norme d'interesse in funzione delle previsioni del bando di gara.

SOMMARIO	
	<u>Pagine</u>
PREMESSA.....	4
1. SOGGETTI CONCORRENTI	4
1.1. <i>Raggruppamenti temporanei d'impresa</i>	<i>5</i>
1.2. <i>Aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete.....</i>	<i>6</i>
2. REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE	7
2.1. <i>Requisiti concernenti l'attività del concorrente</i>	<i>7</i>
2.2. <i>Provvedimenti interdittivi dell'attività.....</i>	<i>7</i>
2.3. <i>Comportamenti dell'operatore economico.....</i>	<i>7</i>
2.4. <i>Affidabilità professionale</i>	<i>10</i>
2.5. <i>Situazioni distorsive della concorrenza</i>	<i>11</i>
2.6. <i>Comportamenti penalmente rilevanti.....</i>	<i>11</i>
2.7. <i>Legislazione antimafia.....</i>	<i>13</i>
2.8. <i>Durata della causa di esclusione.....</i>	<i>16</i>
2.9. <i>Altre informazioni.....</i>	<i>17</i>
3. LOTTI DI GARA	17
4. QUALIFICAZIONE	17
4.1. <i>Avvalimento.....</i>	<i>18</i>
4.2. <i>Partecipazione in forma associata.....</i>	<i>19</i>
4.3. <i>AVCPass.....</i>	<i>20</i>
4.4. <i>Operatori economici stranieri</i>	<i>20</i>
5. SUBAPPALTO.....	20
5.1. <i>Requisiti del subappaltatore</i>	<i>21</i>
5.2. <i>Autorizzazione al subappalto</i>	<i>21</i>
6. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DGUE	21
6.1. <i>Domanda di partecipazione.....</i>	<i>21</i>
6.2. <i>DGUE.....</i>	<i>24</i>
6.3. <i>Modalità di compilazione</i>	<i>26</i>
7. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL'ISTANZA	26
7.1. <i>Documento comprovante la costituzione della garanzia provvisoria</i>	<i>26</i>
7.2. <i>Modalità di costituzione della garanzia</i>	<i>27</i>
7.3. <i>Attestato di versamento del contributo ANAC</i>	<i>29</i>
7.4. <i>Documento PASSOE</i>	<i>30</i>
7.5. <i>Dichiarazione di avvenuto sopralluogo.....</i>	<i>30</i>

SOMMARIO	
	<u>Pagine</u>
7.6. Attestazioni SOA	31
7.7. Documentazione per i concorrenti in forma associata.....	31
7.8. Documentazione per le imprese straniere.....	32
7.9. OFFERTA ECONOMICA	32
7.10. Compilazione dell'offerta	34
8. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	34
9. COMUNICAZIONI	36
10. CHIARIMENTI	37
11. OPERAZIONI DI GARA	37
11.1. Seduta riservata di ammissione	37
11.2. Soccorso Istruttorio	38
11.3. "Inversione procedimentale".....	39
11.4. Offerte anormalmente basse.....	40
<i>Le offerte anormalmente basse saranno individuate utilizzando le modalità di calcolo previste dall'articolo 97 del Codice.....</i>	<i>40</i>
12. CAUSE DI ESCLUSIONE	41
13. AGGIUDICAZIONE	41
14. ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'AGGIUDICAZIONE.....	41
14.1. Costituzione del raggruppamento temporaneo o del consorzio	42
14.2. Società	43
14.3. Atti di trasformazione successivi alla stipula del contratto.....	43
14.4. Inadempienze.....	43
15. NORME FINALI.....	44

PREMESSA

La gestione telematica delle procedure di gara indette dalla Città Metropolitana di Genova è condotta mediante il sistema di intermediazione di Regione Lombardia denominato "Sintel", al quale è possibile accedere attraverso l'indirizzo internet di seguito indicato, selezionando la Sezione "Acquisti per la PA"/"E-procurement"/ "Piattaforma Sintel":

<https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria>

Gli operatori economici che intendono partecipare a procedure aperte ed a procedure negoziate previa pubblicazione del bando di gara o manifestazione di interesse, indette dalla stazione appaltante Città Metropolitana di Genova devono preliminarmente registrarsi alla piattaforma telematica.

Per la partecipazione alle procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando di gara e alle procedure ristrette, è richiesta oltre alla registrazione, anche il completamento del processo di qualificazione.

Il funzionamento, le condizioni di accesso e di utilizzo della piattaforma telematica, nonché il quadro normativo di riferimento, sono disciplinate dall'Allegato "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente documento, disponibile tramite il sito internet dell'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti della Regione Lombardia (ARIA S.p.A.), alla Sezione "Acquisti per la pa" / "E-procurement"/"Strumenti di supporto"/ "Guide per le imprese"/ "Piattaforma SINTEL".

Alla Sezione "Strumenti di supporto"/"F.A.Q. per le imprese", del sito internet:

<https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria>

sono, inoltre, disponibili le "Domande Frequenti", che contengono specifiche e dettagliate indicazioni operative di supporto.

E' possibile formulare richieste di assistenza sull'utilizzo della piattaforma Sintel contattando il Contact Center di ARIA tramite l'indirizzo email supportoacquistipa@ariaspa.it oppure telefonando al numero verde **800.116.738**.

Le presenti Norme di partecipazione, unitamente al bando di gara/lettera di invito, forniscono indicazioni utili alla definizione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle procedure di gara nonché al relativo svolgimento. Il disciplinare di gara e la documentazione contrattuale utile alla partecipazione di gara è resa disponibile sulla piattaforma Sintel e sul sito della Stazione Unica Appaltante per le procedure dalla stessa indette.

1. SOGGETTI CONCORRENTI

Gli operatori economici ammessi alla procedura sono quelli indicati dall'articolo 45 del codice dei contratti.

Sono ammessi gli operatori economici appartenenti ad altri Stati membri dell'Unione Europea, ovvero a Paesi firmatari dell'accordo sugli appalti pubblici che figura nell'allegato 4 dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, o a Paesi che, in base ad altre norme di diritto internazionale, in base ad accordi bilaterali siglati con l'Unione Europea o con l'Italia, consentano la partecipazione ad appalti pubblici a condizioni di reciprocità. Gli operatori economici stranieri devono risultare costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi.

Gli operatori economici, persone fisiche o giuridiche, possono partecipare in forma singola o associata, ai sensi degli artt. 47 e 48 del Codice, costituendo RTI o consorzi ordinari di cui all'articolo 2602 del codice civile, anche in forma societaria, ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, o impegnandosi a costituirli in caso di aggiudicazione.

I concorrenti in regime di raggruppamento temporaneo o consorzio devono specificare se trattasi di associazione orizzontale o verticale, indicando nella domanda di partecipazione le quota di partecipazione e le prestazioni, le lavorazioni o le categorie assunte dai singoli operatori economici associati.

In caso di violazione sono esclusi tutti gli operatori economici interessati che hanno partecipato in forma associata (raggruppamenti, consorzi e aggregazioni di rete), ovvero il concorrente in forma associata e il componente che ha partecipato in forma singola.

Gli operatori economici di un contratto rete non partecipanti alla gara in aggregazione, possono presentare offerta per la medesima gara in forma singola o associata.

I consorzi, di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del codice del contratti sono tenuti ad indicare nella domanda di ammissione, a pena di esclusione, per quali consorziati il consorzio concorre: qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel proseguio, aggregazione di imprese di rete) ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o in aggregazione di imprese di rete.

L'impresa ausiliaria non può partecipare alla gara in veste di concorrente, ma può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. In caso di violazione del divieto sono escluse sia l'impresa avvalente sia quella ausiliaria.

1.1. Raggruppamenti temporanei d'impresa

Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante.

È ammessa la presentazione delle offerte anche da parte dei raggruppamenti e dei consorzi ordinari non ancora costituiti. In tal caso è necessario consultare quanto previsto al paragrafo relativo alla compilazione dell'offerta.

Il bando di gara stabilisce se il raggruppamento debba assumere una forma giuridica specifica dopo l'aggiudicazione del contratto, ai sensi dell'art. 45 comma 3 del Codice, nel caso in cui tale trasformazione sia necessaria per la buona esecuzione del contratto.

Il bando di gara stabilisce, se nell'esecuzione dell'appalto i raggruppamenti di operatori economici dovranno rispettare specifiche condizioni.

Le disposizioni sui RTI trovano applicazione, in quanto compatibili, anche ai consorzi ordinari, alle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete e ai coassicuratori nei servizi assicurativi.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

1.2. Aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete

Con particolare riguardo alle aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete si evidenzia quanto segue.

A. Rete-soggetto

Nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (c.d. rete-soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

B. Rete-contratto

Nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (c.d. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

C. Rete-raggruppamento

Nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

2. REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE

I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti generali di ammissione, ovvero non avere cause di esclusione dalle gare di appalto o essere in situazione di impedimento, divieto o incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione.

2.1. Requisiti concernenti l'attività del concorrente

Il concorrente deve essere in regola con l'esercizio della propria attività, ovvero deve essere regolarmente costituito e avere adempiuto a tutti gli obblighi di legge previsti in relazione alla propria natura giuridica e per l'esercizio della propria attività, comprese le iscrizioni nei registri di attività, elenchi o albi professionali.

Il concorrente non deve essere in stato di sospensione o cessazione dell'attività.

Il concorrente non deve essere stato sottoposto a fallimento o non deve avere in corso un procedimento fallimentare.

Il concorrente non deve essere in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo e non deve avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.

La causa di esclusione non si applica, in caso di esercizio provvisorio autorizzato o di concordato con continuità aziendale, in conformità all'autorizzazione del giudice delegato e sulla base delle prescrizioni di ANAC.

In caso di concordato preventivo si applica l'articolo 186-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.

2.2. Provvedimenti interdittivi dell'attività

I concorrenti forniti di personalità giuridica, le società e le associazioni, anche prive di personalità giuridica, non devono essere sottoposti alle sanzioni interdittive di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Le sanzioni interdittive rilevanti ai fini della partecipazione alla gara e alla sottoscrizione del contratto sono indicate all'articolo 9, comma 2, lett. a), b), c), del decreto legislativo n. 231/2001:

Sono esclusi dalla gara i concorrenti nei cui confronti sono stati adottati provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale da parte degli organi di vigilanza del Ministero del lavoro e/o di interdizione alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Sono esclusi dalla gara i concorrenti nei cui confronti sono state adottate altre sanzioni che comportano il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione.

2.3. Comportamenti dell'operatore economico

Il concorrente non deve avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito.

Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione.

Inoltre il concorrente può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse non definitivamente accertati qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo o del terzo periodo del presente paragrafo.

La causa di esclusione non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte dovute, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Il concorrente è tenuto, su richiesta della stazione appaltante, a produrre la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento o l'impegno a pagare e le rate già versate.

Il concorrente non deve avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali secondo la legislazione italiana e quella dello Stato in cui è stabilito.

Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015.

Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione.

Il concorrente può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali non definitivamente accertati qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo o del terzo periodo del presente paragrafo.

La causa di esclusione non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Il concorrente è tenuto, su richiesta della stazione appaltante, a produrre la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento o l'impegno a pagare e le rate già versate.

Il concorrente deve essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e presentare la dichiarazione prevista dall'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68.

Il concorrente non deve avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, stabiliti dalla normativa europea e nazionale o dalle disposizioni internazionali elencate nell'Allegato X al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50. La gravità è soggetta a valutazione discrezionale da parte della stazione appaltante.

Nei casi sopra descritti il concorrente deve produrre per ogni fattispecie i provvedimenti di condanna e/o applicazione della pena e ogni altra documentazione ritenuta utile a consentire un corretto apprezzamento dei fatti da parte della stazione appaltante.

L'operatore economico è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se la stazione appaltante ritiene che tali misure siano sufficienti, l'operatore economico non è escluso della procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità dianzi indicata nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Il concorrente non deve avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate agli obblighi in materia sociale e del lavoro, stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'Allegato X al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

La gravità è soggetta a valutazione discrezionale da parte della stazione appaltante. A tal fine si applicano le disposizioni di cui all'art. 80 comma 10 bis del Codice.

L'operatore economico è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se la stazione appaltante ritiene che tali misure siano sufficienti, l'operatore economico non è escluso della procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità dianzi indicata nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Il concorrente non deve avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate agli obblighi in materia ambientale, stabiliti dalla normativa europea e nazionale o dalle disposizioni internazionali elencate nell'Allegato X al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

La gravità è soggetta a valutazione discrezionale da parte della stazione appaltante. A tal fine si applicano le disposizioni di cui all'art. 80 comma 10 bis del Codice.

L'operatore economico è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se la stazione appaltante ritiene che tali misure siano sufficienti, l'operatore economico non è escluso della procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità dianzi indicata nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Il concorrente non deve aver violato il divieto di intestazione fiduciaria ovvero deve avere adempiuto alle disposizioni del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 17, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 55.

Rilevano anche i casi di intestazione fiduciaria indiretta.

Il concorrente è escluso in caso di accertamento definitivo di una delle seguenti violazioni, qualora la violazione non sia stata rimossa e non sia trascorso un anno dall'accertamento:

qualora venga accertata in qualsiasi modo l'esistenza nella compagine societaria dell'operatore economico concorrente, appaltatore, concessionario o subappaltatore di intestazioni fiduciarie a soggetti non autorizzati all'esercizio di tale attività ai sensi della normativa vigente (legge 23 novembre 1939, n. 1966);

in caso di violazione dell'obbligo di dichiarare nella fase di ammissione alla gara l'esistenza di intestazioni fiduciarie, dirette o indirette, a società regolarmente autorizzate ai sensi di legge;

in caso di violazione dell'obbligo di presentare prima della stipula del contratto o dell'autorizzazione al subappalto la dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 1, del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187.

Sono esclusi dalla gara i concorrenti che, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (chi ha commesso il fatto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa, per ordine dell'autorità).

La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando di gara [o alla spedizione della lettera di invito] e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio.

Sono esclusi i concorrenti che presentino nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere e/o che risultino iscritti nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per avere presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione.

Sono esclusi i concorrenti che risultino iscritti nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione.

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi nei tre anni antecedenti la pubblicazione del bando di gara [o della lettera di invito], in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

2.4. Affidabilità professionale

È escluso il concorrente nei cui confronti la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico stesso si sia reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. La valutazione circa la gravità è di competenza della stazione appaltante.

È escluso il concorrente a cui siano imputabili significative e persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni comparabili.

Le fattispecie rilevano sia che singolarmente costituiscano un grave illecito professionale sia che siano sintomatiche di persistenti carenze professionali. La valutazione sulla rilevanza si basa sia sulla gravità degli inadempimenti sia sul tempo trascorso dalla violazione.

È escluso il concorrente che abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione.

E' escluso il concorrente che abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato.

2.5. Situazioni distorsive della concorrenza

Sono esclusi dalla gara i concorrenti la cui partecipazione determini una situazione di conflitto di interesse non diversamente risolvibile.

Non possono partecipare alla gara e in caso di aggiudicazione sottoscrivere il conseguente contratto gli operatori economici che abbiano in corso rapporti di lavoro o di collaborazione con dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice e/o della stazione appaltante, cessati dal servizio nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando[o di spedizione della lettera di invito]. Il divieto permane per tutta la durata di esecuzione del contratto.

Sono esclusi dalla gara i concorrenti la cui partecipazione determini una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del codice dei contratti non possa essere risolta con misure meno intrusive.

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici che si trovino rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

La relativa verifica e l'eventuale esclusione possono essere disposte anche dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

2.6. Comportamenti penalmente rilevanti

Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:

delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, e successive modificazioni;

sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

L'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti di:

- | | |
|--|---|
| se si tratta di impresa individuale, | <ul style="list-style-type: none"> ▪ titolare ▪ direttore tecnico |
| se si tratta di società in nome collettivo, | <ul style="list-style-type: none"> ▪ socio ▪ direttore tecnico |
| se si tratta di società in accomandita semplice, | <ul style="list-style-type: none"> ▪ soci accomandatari ▪ direttore tecnico |
| se si tratta di altro tipo di società o consorzio, | <ul style="list-style-type: none"> ▪ membri del consiglio di amministrazione a cui sia stata conferita la legale rappresentanza ▪ membri dell'organodi direzione o di vigilanza ▪ soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo ▪ direttore tecnico ▪ socio unico persona fisica ▪ socio di maggioranza, in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro |
| per tutti i casi sopraindicati rilevano | <ul style="list-style-type: none"> ▪ institori, procuratori generali e speciali, che sottoscrivono il contratto o la cui ampiezza di poteri possa essere assimilata ad una procura generale |

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara[o della lettera di invito], qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

La dissociazione deve consistere in azioni concrete, non essendo sufficienti comportamenti o enunciazioni formali.

L'esclusione non è disposta e il divieto non si applica:

- quando il reato è stato depenalizzato
- quando è intervenuta la riabilitazione
- quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna
- in caso di revoca della condanna
- nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale.

Limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, l'operatore economico è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se la stazione appaltante ritiene che tali misure siano sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità dianzi indicata nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nei casi di cessione o affitto di azienda, totale o parziale, di trasformazione, fusione e scissione di società, avvenuti nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, le verifiche e la causa di esclusione si applicano anche ai soggetti delle imprese o società originarie.

2.7. Legislazione antimafia

Costituisce motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice dei contratti pubblici.

Non possono concludere contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cottimo fiduciario e relativi subappalti e subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera, i concorrenti che si trovino nelle seguenti condizioni:

applicazione con provvedimento definitivo di una misura di prevenzione; nel corso del procedimento di prevenzione, l'autorità giudiziaria, se sussistono motivi di particolare gravità, può disporre in via provvisoria l'applicazione del divieto;

condanna con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale.

L'autorità giudiziaria dispone che il divieto operi anche nei confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta alla misura di prevenzione o condannata per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, nonché nei confronti di imprese, associazioni, società e consorzi di cui la persona sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi. In tal caso i divieti sono efficaci per un periodo di cinque anni.

La verifica antimafia riguarda:

se si tratta di impresa individuale,

- titolare
- direttore tecnico
- ricomprendendo per tutti i soggetti i familiari conviventi di maggiore età

se si tratta di associazioni,

- legale rappresentante
- direttore tecnico
- membri del collegio sindacale
- sindaco, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile
- soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

se si tratta di società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile,

- legale rappresentante
- componenti l'organo di amministrazione
- socio unico (persona fisica o giuridica)
- socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro (persona fisica o giuridica)
- ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento
- soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione
- direttore tecnico
- membri del collegio sindacale
- sindaco, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile
- soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

se si tratta di consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile e gruppi europei di interesse economico,

- rappresentante legale
- imprenditori o società consorziate
- direttore tecnico

se si tratta di società semplice o in nome collettivo,	<ul style="list-style-type: none"> ▪ tutti i soci ▪ direttore tecnico
se si tratta di società in accomandita semplice,	<ul style="list-style-type: none"> ▪ soci accomandatari ▪ direttore tecnico
per le società di cui all'articolo 2508 del codice civile,	<ul style="list-style-type: none"> ▪ coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato
per i raggruppamenti temporanei di imprese,	<ul style="list-style-type: none"> ▪ imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi sede all'estero
per le società personali,	<ul style="list-style-type: none"> ▪ soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie
per le società di capitali, concessionarie nel settore dei giochi pubblici, oltre a quanto già indicato,	<ul style="list-style-type: none"> ▪ soci persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento ▪ direttori generali ▪ soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti
per le società di capitali, concessionarie nel settore dei giochi pubblici, oltre a quanto già indicato, nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di capitali, anche	<ul style="list-style-type: none"> ▪ legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della società socia ▪ persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società ▪ direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti
per tutte le tipologie di operatore economico,	<ul style="list-style-type: none"> ▪ institori, procuratori generali e speciali, che sottoscrivono il contratto o la cui ampiezza di poteri possa essere assimilata ad una procura generale
per tutti i soggetti persone fisiche sopra indicati,	<ul style="list-style-type: none"> ▪ coniuge e famigliari conviventi di maggiore età

L'esclusione non è disposta e il divieto non si applica:

- quando il reato è stato depenalizzato
- quando è intervenuta la riabilitazione
- quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna
- in caso di revoca della condanna
- nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale.

Si applica quanto previsto dall'articolo 34-bis, commi 6 e 7, del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Costituisce motivo di esclusione, per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. *black list* di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001, l'assenza dell'autorizzazione in corso di validità, rilasciata ai sensi del Decreto Ministeriale 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 37 del Decreto Legge 3 maggio 2010 n. 78 convertito in Legge 30 luglio 2010, n. 122, oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del Decreto Ministeriale 14 dicembre 2010.

Costituisce motivo di esclusione per gli operatori economici che partecipano ad un appalto avente ad oggetto, o comprendente, servizi o forniture rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell'art. 1, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, la mancanza dell'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, oppure la mancata presentazione della domanda di rinnovo di iscrizione al predetto elenco.

2.8. Durata della causa di esclusione

Qualora la causa di esclusione sia conseguente ad un provvedimento di natura penale dell'autorità giudiziaria, e la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, la durata della esclusione dalla procedura d'appalto o concessione è:

- a) Perpetua, nei casi in cui alla condanna consegue il diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi dell'art. 317-bis, primo periodo del codice penale, salvo che la pena sia dichiarata estinta;
- b) Pari a sette anni, nei casi previsti dall'art. 317-bis, secondo periodo, del codice penale, salvo che sia intervenuta la riabilitazione. Se la pena principale ha una durata inferiore a sette anni di reclusione, la durata dell'esclusione è pari alla durata della pena principale;
- c) Pari a cinque anni, nei casi diversi da quelli sopra menzionati, salvo che sia intervenuta la riabilitazione. Se la pena principale ha una durata inferiore a cinque anni di reclusione, la durata dell'esclusione è pari alla durata della pena principale.

Nei casi di cui al comma 5 dell'art. 80 del Codice, la durata dell'esclusione è pari a tre anni, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento amministrativo di esclusione ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza.

Nel tempo occorrente alla definizione del giudizio, la stazione appaltante si riserva di tenere conto di tale fatto ai fini della propria valutazione circa la sussistenza del presupposto per escludere dalla partecipazione alla procedura l'operatore economico che l'abbia commesso.

Nei casi in cui la causa di esclusione non sia conseguente ad un provvedimento di natura penale la durata della causa di esclusione è pari a tre anni, decorrenti dalla data del suo accertamento definitivo.

2.9. Altre informazioni

I requisiti generali di ammissione sono richiesti per la partecipazione alla gara ma devono essere posseduti dal soggetto aggiudicatario anche al momento della stipula del contratto (requisiti contrattuali d'ordine generale).

L'insorgenza di cause di impedimento, divieto o incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione nel corso del contratto costituiscono motivo di recesso da parte dell'amministrazione aggiudicatrice, salvi i casi di cui all'articolo 48, comma 17, 18, 19 e 19-bis del Codice dei contratti pubblici.

3. LOTTE DI GARA

Quando l'appalto è suddiviso in lotti gli operatori economici devono verificare le prescrizioni del bando di gara relativamente alla partecipazione e all'aggiudicazione dei diversi Lotti.

4. QUALIFICAZIONE

I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale, nonché dei requisiti di idoneità professionale previsti dal bando di gara.

Gli operatori economici italiani o residenti in Italia o in altro Stato membro soddisfano il requisito di idoneità professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lett. a), del Codice mediante l'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della procedura di gara.

In caso di partecipazione in forma di raggruppamento temporaneo di imprese, di consorzio ordinario, di GEIE o di contratto di rete il requisito di idoneità professionale deve essere posseduto da:

- a) ciascuna delle imprese associate;
- b) ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

In caso di partecipazione in forma di consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro o di consorzi stabili (art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice), il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Il possesso dei requisiti di qualificazione deve essere autocertificato, fatte salve diverse indicazioni contenute bando di gara.

Sono inammissibili le offerte presentate da operatori economici privi della qualificazione richiesta dal bando di gara.

4.1. Avvalimento

I concorrenti possono soddisfare la richiesta di possesso di requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale mediante avvalimento, come disciplinato dall'articolo 89 del codice dei contratti.

Non è ammesso l'avvalimento qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, il cui valore superi il dieci per cento dell'importo totale dei lavori.

Il bando di gara può escludere l'avvalimento per taluni compiti essenziali sia nel caso di appalti di lavori che di servizi, nonché per le operazioni di posa in opera o installazione nel quadro di un appalto di fornitura.

In caso di avvalimento il concorrente deve produrre, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

- a) una dichiarazione verificabile attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
- b) una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di ammissione;
- c) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, con indicazione specifica delle stesse;
- d) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta di non partecipare alla gara sotto altra forma e di non avere prestato avvalimento per altro concorrente;
- e) il contratto, in originale o copia autentica, che, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, deve specificare a pena di nullità, i requisiti forniti e le risorse messe a disposizione dall'ausiliaria e in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora sussistano motivi di esclusione dell'impresa ausiliaria, per mancanza dei requisiti generali e/o dei criteri di selezione (requisiti di qualificazione), la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3, del Codice, la sostituzione.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, del Codice.

La stazione appaltante si riserva di verificare la congruità di quanto dichiarato dall'ausiliario in relazione alla lett. c).

Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie. L'ausiliario, a pena di esclusione, non può avvalersi a sua volta di un altro operatore economico, né essere di ausilio a più di un concorrente partecipante alla medesima gara o al medesimo lotto. In questo caso sono esclusi tutti i concorrenti che si avvalgano della stessa impresa ausiliaria.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore del concorrente nei limiti dei requisiti prestati. Il certificato di esecuzione è rilasciato all'operatore economico che partecipa come concorrente.

4.2. Partecipazione in forma associata

In caso di partecipazione nelle forme associate previste dall'articolo 45, comma 1, lettere d), e), f), g), del codice dei contratti il bando di gara stabilisce come devono essere posseduti e in che misura dai singoli componenti i requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale.

Nei raggruppamenti temporanei l'operatore economico che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di mandatario, i restanti operatori quello di mandante.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

Nelle altre forme associative l'operatore economico che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capogruppo, capofila, ed è assimilato al mandatario.

Qualora nell'appalto sia prevista un'unica categoria di lavori o un'unica prestazione di fornitura o servizio il raggruppamento si configura di tipo orizzontale: l'associazione di operatori economici è finalizzata a realizzare i lavori o le prestazioni della stessa categoria.

Per raggruppamento temporaneo di tipo verticale si intende un'associazione di operatori economici nell'ambito della quale l'operatore economico mandatario (ovvero l'impresa capogruppo, capofila) realizza i lavori della categoria definita come prevalente o la prestazione indicata come principale, mentre i restanti operatori assumono le lavorazioni scorparabili o le prestazioni secondarie.

Nei raggruppamenti temporanei di tipo verticale i requisiti relativi alla categoria prevalente, per i lavori, e alla prestazione principale nei servizi e/o nelle forniture, devono essere posseduti dall'impresa capogruppo; le imprese mandanti devono possedere i requisiti per le categorie scorparabili dei lavori e per le prestazioni secondarie dei servizi e delle forniture, nella misura non posseduta dall'impresa capogruppo.

Il raggruppamento temporaneo è di tipo misto quando gli operatori economici si associano orizzontalmente per l'esecuzione della categoria prevalente (prestazione principale in caso di forniture e servizi) e/o per l'esecuzione di una o più categorie scorparabili (prestazioni secondarie in caso di forniture e servizi).

Nel raggruppamento misto si applica la regola del raggruppamento verticale e per le singole prestazioni (principale e secondaria) che sono eseguite in raggruppamento di tipo orizzontale si applica la regola prevista per quest'ultimo.

Ai sensi dell'art. 83 comma 8 del Codice, per i raggruppamenti temporanei di concorrenti, i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del

comma 2 dell'art. 45 del Codice, le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete e i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico, nel bando sono indicate le eventuali misure i cui i requisiti di qualificazione debbono essere posseduti dai singoli concorrenti partecipanti. La mandataria, in ogni caso, deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

4.3. AVCPass

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale, avviene attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS, con le modalità indicate nella Deliberazione dell'AVCP n. 111 del 20 dicembre 2012 e successive modificazioni ed integrazioni, in attuazione dell'articolo 216, comma 13, del codice dei contratti.

La stazione appaltante si riserva di richiedere direttamente al concorrente la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale non inclusi nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP).

In conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016, su richiesta della centrale di committenza i concorrenti devono dimostrare mediante il sistema AVCPass quanto dichiarato in autocertificazione.

4.4. Operatori economici stranieri

Per gli operatori economici stabiliti in altri Stati aderenti all'Unione Europea ovvero nei Paesi firmatari di accordi internazionali per la partecipazione agli appalti pubblici, la qualificazione è consentita alle medesime condizioni richieste alle imprese italiane.

Il possesso dei requisiti prescritti per la qualificazione delle imprese italiane ai fini dell'esecuzione lavori è dimostrato in conformità a quanto previsto dagli articoli 62 e seguenti del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per le categorie e i livelli di classificazione delle lavorazioni indicate nel bandodi gara [o nella lettera di invito].

5. SUBAPPALTO

I concorrenti possono richiedere al momento della presentazione dell'offerta l'affidamento in subappalto di prestazioni, con le modalità e nei limiti previsti dal bando di gara.

La quota e la tipologia delle prestazioni per le quali può essere autorizzato il subappalto nella misura massima prevista da calcolarsi sul prezzo di aggiudicazione del contratto, è indicata nel bando di gara e nel capitolato speciale.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3, del codice dei contratti.

A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d) del d.lgs 50/2016 il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti .

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei

medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

5.1. Requisiti del subappaltatore

Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti gli operatori economici per i quali ricorrano i motivi di esclusione di cui al paragrafo 2.

Negli appalti di lavori, qualora l'importo del subappalto sia pari o superiore a € 150.000,00, il subappaltatore deve essere in possesso dell'attestato SOA di qualificazione; negli altri casi, il subappaltatore può essere qualificato anche ai sensi dell'articolo 90, o dell'articolo 248, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, se oggetto dell'appalto siano beni del patrimonio culturale.

5.2. Autorizzazione al subappalto

L'affidamento delle prestazioni in subappalto è soggetto alla preventiva autorizzazione dell'amministrazione aggiudicatrice previa verifica della sussistenza delle condizioni e dei requisiti richiesti.

L'appaltatore è tenuto a trasmettere la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali ovvero l'assenza della cause di esclusione di cui all'articolo 80 del codice dei contratti.

L'esito negativo della verifica impedisce il rilascio dell'autorizzazione al subappalto, ferma restando la possibilità di sostituzione del subappaltatore, di cui al comma 12, articolo 105, del Codice dei contratti pubblici.

6. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DGUE

6.1. Domanda di partecipazione

Per tutte le tipologie i concorrenti devono presentare la domanda di partecipazione alla gara esclusivamente attraverso la piattaforma "Sintel", con le modalità dalla stessa previste, in formato telematico sottoscritto digitalmente, secondo i modelli disponibili nella piattaforma telematica "Sintel", pubblicati sul sito istituzionale della SUA ovvero sul sito di Aria www.ariaspa.it.

In caso di discordanza tra la documentazione di gara caricata sui suddetti siti, fa fede la documentazione ufficiale pubblicata sul sito della SUA.

Utilizzano il modello di domanda di partecipazione (**allegato A**) gli operatori economici che assumono la veste di concorrenti, in forma singola o associata:

- le imprese individuali, anche artigiane;
- le società di persone o di capitali, anche cooperative;
- i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della Legge 25 giugno 1909, n. 422, e del Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;

l'impresa consorziata designata quale esecutrice delle prestazioni compila e sottoscrive un ulteriore modello di domanda di partecipazione;

- i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile; l'impresa consorziata designata quale esecutrice delle prestazioni compila e sottoscrive un ulteriore modello di domanda di partecipazione;
- i raggruppamenti temporanei:
 - nel caso siano già costituiti, la domanda è sottoscritta dal mandatario; ogni componente del RTI già costituito deve compilare e sottoscrivere un modello di domanda di partecipazione;
 - per RTI da costituire, ogni componente del raggruppamento deve sottoscrivere la domanda di partecipazione; ogni componente del RTI da costituire deve compilare e sottoscrivere un modello di domanda di partecipazione;
- i consorzi ordinari:
 - nel caso siano già costituiti, la domanda è sottoscritta dal capogruppo; ogni componente del consorzio deve compilare e sottoscrivere un ulteriore modello di domanda di partecipazione.
 - per i consorzi ordinari da costituire, ogni componente del consorzio deve sottoscrivere la domanda di partecipazione; ogni componente del consorzio da costituire deve compilare e sottoscrivere un ulteriore modello di domanda di partecipazione;
- le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete con le seguenti modalità:
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, con iscrizione nel registro delle imprese ove hanno sede le imprese contraenti, la domanda di ammissione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune; le imprese aggregate che eseguono le prestazioni devono compilare e sottoscrivere ciascuna un modello di domanda di partecipazione;
 - se la rete è priva di soggettività giuridica, ma è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti al mandatario, la domanda di ammissione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune; ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara compilano e sottoscrivono un modello di domanda di partecipazione;
 - se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, l'aggregazione partecipa con le regole del raggruppamento non costituito, come sopra indicate.
 - i GEIE partecipano con le regole del raggruppamento costituito; la domanda di ammissione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di capofila, essendo in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti al mandatario; i componenti del GEIE che partecipano alla gara compilano e sottoscrivono un modello di domanda di partecipazione.

La domanda di partecipazione contiene le seguenti informazioni :

-
- dichiarazioni dei dati identificativi dell'operatore economico e dei legali rappresentanti in carica e cessati nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (o di spedizione della lettera di invito)
 - dichiarazioni rese nel DGUE e nel modello sono rese per tutte le persone considerate rilevanti dalla normativa vigente e indicazione che nel caso in cui il legale rappresentante/procuratore del concorrente non intenda rendere le dichiarazioni sostitutive ex art. 80 del Codice anche per conto degli altri soggetti di cui al comma 3 dell'art. 80, detti soggetti sono tenuti a compilare in proprio le suddette dichiarazioni.
 - dichiarazioni concernenti l'assenza di cause di esclusione dalla gara di appalto o di situazioni di impedimento a contrarre con la pubblica amministrazione, non presenti nel DGUE. Le dichiarazioni di cui sopra si riferiscono ai soggetti elencati nel modello dall'operatore economico (legali rappresentanti, amministratori, direttori tecnici, ecc.), in carica o cessati nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara [o di spedizione della lettera di invito], considerati rilevanti dalla normativa vigente.
 - dichiarazioni precontrattuali;
 - dichiarazioni relative alla (eventuale) partecipazione in forma associata;

Nel caso di partecipazione in forma associata i requisiti di qualificazione devono essere indicati da ciascun componente dell'associazione o consorzio nella misura con cui lo stesso contribuisce al raggiungimento dei requisiti di qualificazione richiesti dal bando di gara. Devono essere indicati:

- o L'operatore economico, designato quale capogruppo o capofila, al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza;
- o L'impegno, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria, capogruppo o capofila, che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate.
- o Le lavorazioni e le prestazioni (ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili), che saranno eseguiti dai singoli operatori economici associati; questa informazione, in caso di associazione già costituita, deve risultare dall'atto costitutivo.

In caso di avalimento l'impresa ausiliaria utilizza il modello per domanda di partecipazione (**allegato B**) contenente le seguenti dichiarazioni:

- dichiarazioni dei dati identificativi dell'operatore economico e dei legali rappresentanti in carica e cessati da un anno o meno di un anno dalla data di pubblicazione del bando di gara (o di spedizione della lettera di invito)
- dichiarazione che quanto dichiarato nel DGUE riguarda tutte le persone considerate rilevanti dalla normativa vigente;
- dichiarazioni concernenti l'assenza di cause di esclusione dalla gara di appalto o di situazioni di impedimento a contrarre con la pubblica amministrazione, non presenti nel DGUE. Le dichiarazioni di cui sopra si riferiscono ai soggetti elencati nel modello dall'operatore economico (legali rappresentanti, amministratori, direttori tecnici, ecc.), in carica o cessati nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara [o di spedizione della lettera di invito], considerati rilevanti dalla normativa vigente.

- una dichiarazione con cui si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, con indicazione specifica delle stesse;
- una dichiarazione con cui attesta di non partecipare alla gara sotto altra forma e di non avere prestato avvalimento per altro concorrente;
- di allegare il contratto, in originale o copia autentica, che, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, deve specificare a pena di nullità, i requisiti forniti e le risorse messe a disposizione dall'ausiliaria e in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto;

6.2. DGUE

I concorrenti compilano il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 e successive modifiche redatto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento dalla Commissione Europea sottoscritto con firma digitale secondo quanto di seguito indicato.

Un DGUE dev'essere compilato da :

- gli operatori economici che assumono la veste di concorrenti, in forma singola;
- i mandatarî degli operatori economici che assumono la veste di concorrenti in forma associata sia già costituiti che costituendi;
- l'impresa ausiliaria in caso di avvalimento;
- l'impresa designata quale esecutrice delle prestazioni di un consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro, di un consorzio tra imprese artigiane ovvero di un consorzio stabile;
- i mandanti dei raggruppamenti temporanei di imprese già costituiti;
- i mandanti dei raggruppamenti temporanei di imprese costituendi;
- ogni componente del consorzio, per i consorzi ordinari già costituiti;
- ogni componente del consorzio, per i consorzi ordinari da costituire;
- le imprese aggregate designate a eseguire le prestazioni, per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete;
- gli operatori economici aderenti al contratto di rete diversi dall'organo comune;
- gli operatori economici costituenti il GEIE compreso il soggetto capofila;

Il DGUE si compone delle seguenti parti :

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

A cura della Stazione Appaltante.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Sezione A INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO

Sezione B INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO

Sezione C INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITA' DI ALTRI SOGGETTI: in caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione di questa sezione del modello

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento. Per ogni impresa ausiliaria dev'essere compilato un DGUE, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI

Sezione D INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI : il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste all'art. 80 del Codice e di non avere a proprio carico cause di esclusione dalle gare di appalto o di non essere in situazione di impedimento, divieto o incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti di qualificazione richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «a» ed, inoltre, compilando quanto segue:

la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale (ove previsto dal bando di gara).

la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria (ove previsto dal bando di gara).

la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica (ove previsto dal bando di gara);

la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale (ove previsto dal bando di gara).

Nel caso di partecipazione in associazione o in raggruppamento i requisiti di qualificazione devono essere indicati da ciascun componente dell'associazione, del raggruppamento o consorzio nella misura con cui lo stesso contribuisce al raggiungimento dei requisiti di qualificazione richiesti dal bando di gara.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

6.3. Modalità di compilazione

Le domande devono essere redatte in lingua italiana, sottoscritte digitalmente, e, per le sole imprese italiane, deve essere allegata la scansione della ricevuta di pagamento dell'imposta di bollo (Mod. F 23 dell'Agenzia delle Entrate).

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive devono essere sottoscritte digitalmente o con modalità equivalente.

Per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

7. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL'ISTANZA

Alla domanda di partecipazione deve essere allegata la seguente documentazione.

La documentazione, non richiesta espressamente in originale digitale, è prodotta in copia conforme all'originale sottoscritta digitalmente. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

7.1. Documento comprovante la costituzione della garanzia provvisoria

La cauzione provvisoria è destinata a coprire la mancata sottoscrizione del contratto di appalto per ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva. Sono fatti riconducibili all'aggiudicatario, tra gli altri, l'omessa dimostrazione o la mancanza dei requisiti generali e speciali, la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. La garanzia provvisoria copre anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento. L'escussione è disposta anche prima dell'aggiudicazione.

L'importo della cauzione provvisoria, indicato nel bando di gara, è ridotto del 50 per cento:

- a) Per i candidati in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme della serie UNI EN ISO 9000;
- b) Per le microimprese, piccole e medie imprese;
- c) Per i raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

Per i candidati in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), l'importo della cauzione provvisoria, indicato nel bando di gara, è ridotto del 30 per cento, eventualmente cumulabile con la precedente riduzione. Nel caso di possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 la riduzione opera nella misura del solo 20 per cento.

Nel caso di appalto avente ad oggetto beni e servizi, l'importo della cauzione è inoltre ridotto del 20 per cento, per gli operatori economici che siano in possesso del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE), in relazione ai beni o ai servizi che costituiscono almeno il 50 per cento del valore di quelli oggetto del contratto stesso. La riduzione è cumulabile con gli abbattimenti previsti ai precedenti periodi.

Infine per i candidati che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1, o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067, l'importo della garanzia è ridotto del 15 per cento.

Per fruire dei benefici indicati i soggetti interessati devono produrre in allegato alla domanda di partecipazione, in originale o in copia autenticata, il documento comprovante il possesso delle certificazioni, ovvero autocertificare il possesso del requisito.

Nel caso di partecipazione nelle forme associative previste dal codice dei contratti il beneficio si applica qualora la certificazione di qualità sia posseduta da tutti i soggetti che compongono l'associazione.

In caso di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della Legge 25 giugno 1909, n. 422, e del Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, di consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, di consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, la predetta certificazione deve essere posseduta dal consorzio o, in mancanza, dalle consorziate per le quali concorre.

7.2. Modalità di costituzione della garanzia

La garanzia può essere costituita nei seguenti modi:

- (A) mediante bonifico da effettuarsi, a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'amministrazione digitale, così come modificato e integrato dal decreto legislativo 22 agosto 2016 n. 179 e dal decreto legislativo 13 dicembre 2017 n. 217, nelle forme del pagamento digitale collegandosi alla piattaforma regionale raggiungibile al seguente link <https://nrp.regione.liguria.it/portalecittadino/pub/homepage>. Dalla pagina iniziale occorre selezionare "pagamenti senza avviso" e successivamente, mediante l'utilizzo del menu a tendina, scegliere in corrispondenza delle voci proposte le opzioni corrispondenti di seguito indicate:

ente creditore: scegliere "Città Metropolitana di Genova";

"cosa vuoi pagare", scegliere "SUA e contratti";

"seleziona l'importo": scegliere "Deposito cauzionale procedure di gara (174)";

"importo": inserire l'importo corrispondente alla cauzione provvisoria indicato nel bando o nella lettera di invito, fatte salve le riduzioni previste dall'art. 93 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle presenti Norme di Partecipazione;

"causale": inserire il codice identificativo della procedura di gara, il riferimento alla costituzione della cauzione provvisoria, il nome dell'operatore economico partecipante alla procedura, come segue: "ID -cauzione provvisoria - operatore economico".

I restanti campi previsti dovranno essere compilati con i dati dell'operatore economico. Al termine dell'inserimento dovrà essere selezionato il bottone "*procedi al pagamento*".

La copia della ricevuta attestante l'avvenuto versamento dovrà essere allegata alla documentazione di ammissione.

- (B) mediante polizza fideiussoria, intestata alla Città Metropolitana di Genova, rilasciata da una delle imprese di assicurazione autorizzate al ramo cauzioni, ai sensi dell'allegato A del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in regola con il disposto della legge 10 giugno 1982, n. 348;

- (C) mediante polizza fideiussoria, intestata alla Città Metropolitana di Genova, rilasciata da un intermediario finanziario iscritto all'elenco speciale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolga in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa e che sia sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta al Registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, conformemente ai requisiti richiesti dall'art. 93 comma 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

La fideiussione, di cui alle lett. (B) e (C), deve contenere l'impegno, a pena di esclusione, del fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. Questa previsione non opera in caso di microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

La cauzione, nel caso venga prestata mediante garanzia o polizza fideiussoria, deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- b) avere validità di almeno 180 giorni, a partire dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- c) riportare l'impegno del fideiussore a rinnovare la durata della stessa a richiesta scritta della stazione appaltante nel caso in cui al momento della sua scadenza non fosse ancora intervenuta l'aggiudicazione;
- d) prevedere la rinuncia del garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- e) prevedere la rinuncia del garante all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;
- f) prevedere la operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- g) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 18 gennaio 2018, n. 31, previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

In caso di partecipazione in forma associata non ancora costituita e/o priva di soggettività giuridica, la cauzione deve essere intestata a tutti i componenti.

La garanzia fideiussoria deve essere, ai sensi dell'art. 1936 c.c., sottoscritta digitalmente dal soggetto garante.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancanza della sottoscrizione digitale del garante a condizione che sia stata sottoscritta prima della scadenza per la presentazione dell'offerta.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- I. in originale digitale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con sottoscrizione digitale;
- II. documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p), del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82, sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;

- III. copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82: la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (esempio: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate, quali ad esempio l'intestazione solo ad alcuni partecipanti al raggruppamento, carenza di clausole obbligatorie.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

La cauzione provvisoria del soggetto aggiudicatario resterà vincolata fino alla stipulazione del contratto, mentre le cauzioni provvisorie degli altri soggetti partecipanti alla gara saranno svincolate entro trenta giorni dal provvedimento di aggiudicazione.

Qualora il soggetto aggiudicatario non mantenga l'offerta presentata oppure non provveda al versamento della cauzione definitiva e alla stipulazione del contratto nel termine fissato, la cauzione provvisoria sarà automaticamente incamerata dalla stazione appaltante, fatte salve eventuali ulteriori richieste di risarcimento.

7.3. Attestato di versamento del contributo ANAC

I concorrenti sono obbligati, ai sensi dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ad effettuare il versamento del contributo economico per il funzionamento dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC).

L'entità del contributo è stabilita dall'Autorità. L'importo da versare è comunque segnalato sul bandodi gara.

Il versamento dovrà avvenire nei modi e nei termini indicati nelle istruzioni relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in vigore dal 1 gennaio 2011.

Il contributo non è dovuto per le gare, o i singoli lotti delle gare, il cui valore è pari o inferiore a 150.000 euro.

I concorrenti allegano alla domanda di partecipazione alla procedura la scansione della ricevuta attestante l'avvenuto pagamento del contributo.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

7.4. Documento PASSOE

Il documento denominato PASSOE, attesta che il concorrente ha effettuato la registrazione al sistema AVCPass consentendo alla stazione appaltante di procedere alla verifica delle autocertificazioni relative al possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale.

Nel caso di ricorso all'avvalimento o di esercizio della facoltà di subappalto con obbligo di presentazione della terna, la documentazione a corredo dell'offerta deve comprendere anche il PASSOE relativo all'ausiliaria e quello relativo alle imprese subappaltatrici.

Resta fermo che nel caso di inversione procedimentale di cui al paragrafo 15.6, il documento PASSOE dovrà costituire un allegato dell'offerta economica.

7.5. Dichiarazione di avvenuto sopralluogo

La dichiarazione di avvenuto sopralluogo è rilasciata da un dipendente della stazione appaltante all'operatore economico, secondo lo schema di cui all'Allegato D.

L'obbligo di sopralluogo è indicato sul bando di gara.

Nei casi in cui il sopralluogo è previsto obbligatoriamente, la mancata effettuazione è causa di esclusione dalla procedura di gara.

La dichiarazione di avvenuto sopralluogo deve essere prodotta nella busta contenente la documentazione amministrativa, in copia conforme all'originale sottoscritta digitalmente dall'operatore economico.

La mancata produzione della dichiarazione di avvenuto sopralluogo è sanabile mediante soccorso istruttorio.

In caso di partecipazione in forma associata costituita e/o con soggettività giuridica, il sopralluogo può essere effettuato da uno degli operatori economici associati.

In caso di partecipazione in forma associata non ancora costituita e/o senza soggettività giuridica il sopralluogo può essere effettuato da uno degli operatori economici associati purché munito della delega dei restanti associati, o in alternativa singolarmente da ogni operatore economico associato.

Il sopralluogo può essere effettuato personalmente sul luogo dove debbono essere eseguiti i lavori dal legale rappresentante, amministratore, direttore tecnico o procuratore.

Il sopralluogo può essere effettuato anche da altro soggetto in possesso del documento di identità ed apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

La delega è rilasciata:

- 1) dal capogruppo o capofila, in caso di partecipazione in forma associata costituita e/o con soggettività giuridica;
- 2) da tutti gli operatori economici associati, in caso di partecipazione in forma associata non ancora costituita e/o senza soggettività giuridica;

3) dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

7.6. Attestazioni SOA

Qualora tra i requisiti di qualificazione per l'esecuzione di prestazioni sia richiesto il possesso dell'attestazione SOA devono essere rispettate le seguenti prescrizioni.

I concorrenti devono allegare le attestazioni rilasciate da società organismi di attestazione (SOA), regolarmente autorizzate ai sensi di quanto previsto dal codice dei contratti e dal D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, comprovanti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere.

Il requisito della qualificazione deve sussistere al momento della scadenza per la presentazione delle offerte, permanere per tutta la durata del procedimento di gara e, nel caso in cui l'impresa risulti aggiudicataria, persistere per tutta la durata dell'appalto.

Nel caso di verifica triennale qualora avviata nei termini di cui all'art. 77 del regolamento (D.P.R. n. 207/2010) e non ancora conclusa, si invita ad allegare copia del contratto di verifica stipulato con la SOA competente al fine dell'ammissione dell'impresa alla procedura di gara.

Nel caso di rinnovo, la procedura dovrà essere stata avviata nei termini di cui al comma 5 dell'art. 76 del predetto regolamento ossia almeno 90 giorni prima della scadenza della validità dell'attestazione SOA e, qualora non ancora conclusa, si invita ad allegare copia del contratto di verifica stipulato con SOA autorizzata. Al fine dell'ammissione dell'impresa alla procedura di gara è altresì necessario che siano oggetto del contratto di rinnovo la/le categorie per idonea classifica interessate dalla procedura.

In difetto del rispetto dei suddetti termini l'impresa sarà considerata priva di valida attestazione SOA.

Qualora nell'attestazione SOA non risulti il possesso della certificazione del sistema di qualità, con le date di emissione e scadenza, per la partecipazione alle gare in cui è richiesto un livello di classificazione dal III al VIII, i soggetti concorrenti devono produrre la certificazione del sistema di qualità.

Le attestazioni e le certificazioni possono essere allegate in originale digitale o in copia digitale conforme all'originale analogico firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico.

7.7. Documentazione per i concorrenti in forma associata

Ai concorrenti che partecipano alla procedura in forma associata già costituita è richiesta la seguente documentazione in originale digitale o in copia autentica, o copia conforme all'originale, sottoscritta digitalmente:

- a) Se trattasi di RTI, l'atto costitutivo, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, in cui deve risultare il conferimento del mandato collettivo irrevocabile, con rappresentanza, anche processuale, al soggetto designato come mandatario e la procura al legale rappresentante del mandatario;
- b) Se trattasi di consorzio ordinario l'atto costitutivo, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, in cui deve risultare il conferimento del mandato collettivo irrevocabile, con rappresentanza, anche processuale, al soggetto designato come capogruppo e la procura al legale rappresentante del capogruppo;
- c) Se trattasi di GEIE, l'atto costitutivo, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, e lo statuto; la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante che indichi per quali imprese il GEIE concorre e le prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici;
- d) Se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, il contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato

digitalmente a norma dell'art. 25 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete e la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e le prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

- e) Se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, il contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il conferimento del mandato collettivo irrevocabile, con rappresentanza, anche processuale, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, al soggetto designato come mandatario e la procura al legale rappresentante del mandatario, e la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e le prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del decreto stesso;
- f) Se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, il contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e le prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete e il conferimento del mandato collettivo irrevocabile, con rappresentanza, anche processuale, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, al soggetto designato come mandatario e la procura al legale rappresentante del mandatario.

7.8. Documentazione per le imprese straniere

Le imprese straniere devono allegare la documentazione di qualificazione secondo quanto indicato all'art. 62 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del codice dei contratti.

La documentazione di qualificazione redatta in lingua straniera deve essere accompagnata da traduzione ufficiale giurata in lingua italiana.

7.9. OFFERTA ECONOMICA

L'offerta deve essere incondizionata ed è formulata sulla base del modello Allegato C.

Nell'apposito campo "Offerta economica" presente sulla piattaforma "Sintel" il concorrente, a pena di esclusione, dovrà indicare la propria offerta.

Il bando di gara [o lettera di invito] precisa la modalità con cui deve essere formulata l'offerta tra le seguenti previste dalla piattaforma telematica:

- "TOTALE" e per "Valore Economico",
- "UNITARIA" e per "Valore Economico";
- "TOTALE" e per "Valore Percentuale",
- "UNITARIA" e per "Valore Percentuale",

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 95, comma 10, del codice dei contratti, nell'offerta economica devono essere espressi, a pena di esclusione:

- 1) i costi della manodopera relativi all'esecuzione del contratto oggetto della gara, che non dovranno risultare inferiori ai minimi retributivi previsti dalla normativa vigente;
- 2) gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; gli oneri che devono essere indicati sono diversi da quelli non soggetti a ribasso d'asta (oneri della sicurezza esterni o da interferenze) e dipendono dalla natura e dalle caratteristiche dell'operatore economico offerente e dell'attività propria dell'impresa.

L'operatore economico deve compilare sulla piattaforma Sintel, pena l'esclusione dalla gara, un'offerta economica così composta:

- a) campo "Offerta economica": il valore complessivo offerto, espresso in Euro o in percentuale, in quest'ultimo caso con massimo tre cifre decimali, IVA esclusa, comprensivo dei costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico e di eventuali costi del personale qualora fossero stimati dalla Stazione Appaltante.
Tale valore è al netto dei "Costi della sicurezza derivanti da interferenza", non modificabili, da valorizzare a parte nel relativo campo (punto d).
- b) campo "di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico" il valore dei costi della sicurezza afferenti l'attività di impresa.
- c) campo "di cui costi del personale" il valore del costo del personale quantificato dall'operatore economico;
- d) campo "Costi della sicurezza derivanti da interferenza", il valore dei costi della sicurezza derivanti da interferenze (non modificabili).

Il valore indicato nel campo grigio, non modificabile e di sola consultazione, denominato "Offerta economica complessiva", è dato dalla somma tra il valore inserito nel campo "Offerta economica" e il valore inserito nel campo "Costi della sicurezza derivanti da interferenza" (quest'ultimo non modificabile).

Successivamente il concorrente dovrà inserire nel Campo "Allegato economico" l'offerta, redatta secondo il modello Allegato C, messo a disposizione dalla stazione appaltante, compilato in lingua italiana, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o da procuratore fornito dei necessari poteri.

Sintel eseguirà tutti i calcoli automatici considerando il valore inserito nel campo "offerta economica", come previsto dal Manuale "Partecipazione alle procedure di gara", disponibile sulla piattaforma, salvo le procedure per cui la Stazione Appaltante ha deciso di procedere alla valutazione delle offerte in modalità "fuori piattaforma".

In caso di divergenza tra l'offerta espressa dal concorrente in sede di compilazione telematica del campo "Offerta Economica" e quella formulata attraverso il modello Allegato C, sarà considerata utile ai fini della valutazione quest'ultima; si raccomanda, pertanto, la puntuale compilazione del modello Allegato C, in ogni sua parte, il caricamento dello stesso a sistema ed il suo inserimento nell'apposita busta telematica "Busta Economica".

Il ribasso sull'importo a base di gara deve essere espresso in cifre e in lettere, salvo diverse previsioni contenute nel progetto offerta. È ammessa l'offerta in aumento solo se prevista dal progetto offerta.

In ogni caso tutti i prezzi devono essere espressi in cifre e in lettere, al netto degli oneri fiscali se applicabili.

In caso di discordanza prevale il dato espresso in lettere.

7.10. Compilazione dell'offerta

L'offerta deve essere compilata nel rispetto delle seguenti indicazioni:

- (a) deve essere redatta in lingua italiana;
- (b) deve essere incondizionata;
- (c) deve essere sottoscritta digitalmente da un legale rappresentante dell'operatore economico.

Per le sole imprese italiane, all'offerta economica deve essere allegata copia della ricevuta di avvenuto pagamento dell'imposta di bollo (Mod. F 23 dell'Agenzia delle Entrate).

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese, di consorzi o altre forme associative non ancora costituiti l'offerta deve essere sottoscritta digitalmente dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici associati o consorziati, riportando il soggetto mandatario, capogruppo o capofila.

Nel caso l'offerta sia sottoscritta da un procuratore generale o speciale, lo stesso deve dichiarare tale sua qualità, allegando il documento comprovante, in formato originale digitale o in copia conforme all'originale digitale sottoscritto digitalmente.

Le offerte devono essere formulate tenendo conto di tutte le circostanze generali e speciali che possono influire sull'esecuzione del contratto e sulla determinazione del corrispettivo, ivi compresa l'offerta tecnica presentata.

8. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

L'invio dell'offerta e della documentazione ad essa allegata è disposto dagli operatori economici esclusivamente con modalità telematica conformemente alle indicazioni contenute nel manuale per gli operatori economici denominato "Partecipazione alle Procedure di Gara", al quale si fa rinvio, disponibile all'indirizzo internet dell'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti della Regione Lombardia (ARIA), alla Sezione "Strumenti di supporto", seguendo il percorso: "Guide per le imprese"/"Piattaforma Sintel".

La piattaforma telematica garantisce la massima segretezza e riservatezza dell'offerta e dei documenti che la compongono e, altresì, la provenienza, l'identificazione e l'inalterabilità dell'offerta medesima.

La procedura di invio si articola in cinque passaggi (Step 1 – Busta Amministrativa; Step 2 – Busta Tecnica; Step 3 – Busta Economica; Step 4 – Firma digitale dell'offerta; Step 5 – Riepilogo ed invio dell'offerta), tutti necessari per il positivo esito della fase di trasmissione alla stazione appaltante e da condursi secondo la sequenza stabilita dalla Piattaforma.

Al fine di limitare il rischio di invii non corretti o non tempestivi dell'offerta, si raccomanda all'operatore economico di:

- accedere tempestivamente al percorso guidato "Invia offerta" della piattaforma telematica per verificare i contenuti richiesti dalla stazione appaltante e le modalità di inserimento delle

informazioni. La funzionalità "Salva" consente di interrompere il percorso "Invia offerta" per completarlo in un momento successivo;

- compilare tutte le informazioni richieste e procedere alla sottoscrizione dell'offerta con congruo anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte.
- verificare attentamente lo step 5 "Riepilogo" del percorso "Invia offerta", al fine di accertare che tutti i contenuti della propria offerta corrispondano a quanto richiesto dalla stazione appaltante, anche dal punto di vista del formato e delle modalità di sottoscrizione. È possibile ad es. aprire i singoli allegati inclusi nell'offerta, controllare i valori dell'offerta economica e la correttezza delle informazioni riportate nel "documento d'offerta".

Si precisa inoltre che, nel caso in cui l'offerta venga inviata e vengano successivamente individuati degli errori, è necessario procedere ad inviare una nuova offerta che sostituisca tutti gli elementi della precedente (busta amministrativa, tecnica ed economica).

L'offerta si compone delle buste telematiche di seguito elencate, contenenti:

Busta telematica Amministrativa: domanda di ammissione e documentazione richiesta (garanzia a corredo dell'offerta, attestazione di versamento all'ANAC del contributo indicato nel bando di gara, PASSOE, verbale di sopralluogo, se richiesto, documentazione di qualificazione, se richiesta, ecc.);

Busta telematica Economica: offerta economica.

Prima dell'invio tutti i file che compongono l'offerta e che non siano già originariamente in formato pdf, devono essere convertiti dall'operatore economico in formato pdf.

La piattaforma consente la predisposizione dell'offerta in momenti temporali differenti (in particolare nel caso dello step 2 - Busta Tecnica e step 3 - Busta Economica del percorso guidato "Invia offerta"), attraverso il salvataggio dei dati e l'upload dei files in apposite aree della piattaforma dedicate all'operatore economico. Inoltre, limitatamente agli step 2 e 3 del percorso, la piattaforma consente di modificare i dati precedentemente inseriti ed i files allegati.

Lo step 4 "Firma digitale dell'offerta" prevede che il concorrente proceda alla sottoscrizione del "Documento d'offerta", generato da Sintel in automatico in formato pdf. Nelle ipotesi di firme multiple il "Documento d'offerta" può essere firmato unicamente secondo la modalità di firma multipla parallela e non nidificata, come espresso dettagliatamente all'allegato manuale "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel".

La predisposizione ed il salvataggio dell'offerta nella propria area dedicata non implica l'effettivo invio ai fini della partecipazione alla gara, che si perfeziona solamente con il completamento dello step 5 del percorso guidato "Riepilogo ed invio dell'offerta". Pertanto, solo per effetto della conclusione di tale ultimo step l'offerta è validamente inviata.

All'esito del percorso "Invia offerta" il Sistema darà comunicazione del corretto invio dell'offerta all'indirizzo e-mail indicato dall'operatore economico in fase di registrazione.

Riassumendo, il concorrente, deve compiere le seguenti operazioni:

i) caricamento sulla Piattaforma dei documenti richiesti dal bando di gara;

ii) invio dei medesimi unitamente a quelli generati dalla piattaforma telematica.

Con le modalità previste dal manuale per gli operatori economici "Partecipazione alle Procedure di Gara" ed entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità, i concorrenti possono sostituire o ritirare l'offerta già inviata.

Non sarà ritenuta valida e non sarà ammessa alcuna offerta pervenuta oltre il termine di scadenza, anche per causa non imputabile al concorrente. Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura comporta l'irricevibilità dell'offerta e la non ammissione alla procedura.

La presentazione dell'offerta mediante la piattaforma telematica è a totale ed esclusivo rischio dell'operatore economico, il quale esonera la stazione appaltante da qualsiasi responsabilità per il mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere la piattaforma telematica e a inviare tempestivamente i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura.

Il concorrente esonera, altresì, ARIA S.p.A. da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento della Piattaforma. ARIA S.p.A si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema.

9. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono di regola per via telematica, attraverso l'apposita funzionalità della piattaforma denominata "Comunicazioni procedura", disponibile per nell'interfaccia "Dettaglio" della singolaprocedura di gara.

L'operatore economico elegge, quale domicilio principale per il ricevimento delle comunicazioni inerenti la procedura di gara e, in generale, le attività svolte nell'ambito della piattaforma telematica, l'apposita area riservata ad accesso sicuro "Comunicazioni procedura" e l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dichiarato dallo stesso al momento della registrazione (o successivamente con l'aggiornamento del profilo utente).

E' onere dell'operatore economico verificare costantemente e tenere sotto controllo la funzionalità "Comunicazioni procedura" all'interno della piattaforma telematica.

Tutte le comunicazioni della procedura inviate attraverso la piattaforma telematica dalla stazione appaltante, sono inviate anche all'indirizzo PEC dichiarato dall'operatore economico al momento della registrazione.

In caso di modifiche dell'indirizzo PEC o di posta elettronica, nonché problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, l'operatore deve tempestivamente aggiornare le informazioni fornite in sede di registrazione o di aggiornamento del proprio profilo, diversamente la stazione appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, le comunicazioni sono recapitate al mandatario e si intendono validamente rese a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

La comunicazione recapitata al concorrente in avvalimento si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

La comunicazione recapitata al concorrente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori da lui indicati.

10. **CHIARIMENTI**

Le richieste di chiarimenti relativi alla procedura devono essere formulate in forma scritta in lingua italiana, **esclusivamente** per mezzo della funzionalità "Comunicazioni procedura", presente **sulla piattaforma telematica SINTEL**, nell'interfaccia "Dettaglio" della singola procedura di gara. A tutela degli operatori economici non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Le richieste di chiarimenti devono pervenire alla stazione appaltante almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, entro e non oltre le ore 12.00 di predetto termine.

I chiarimenti alle richieste presentate in tempo utile verranno forniti almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, attraverso la funzionalità "Documentazione di gara", presente sulla piattaforma "Sintel", nell'interfaccia "Dettaglio" relativa alla procedura di gara, nonché attraverso la sezione "Comunicazioni procedura".

Gli operatori economici sono tenuti a monitorare l'eventuale aggiornamento di dette interfaccia e sezione.

All'indirizzo <http://sua.cittametropolitana.genova.it> saranno pubblicate le seguenti informazioni relative alla procedura:

- le risposte ad eventuali quesiti formulati da soggetti interessati all'appalto in argomento aventi, a giudizio della Stazione Appaltante, interesse di carattere generale e ogni chiarimento ritenuto utile, nel rispetto del termine di cui all'art. 74 comma 4 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a condizione che la presentazione delle richieste avvenga entro 10 giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
- le pubblicazioni e le comunicazioni di cui agli articoli 29 e 76 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, inerenti le fasi di aggiudicazione e di stipula del contratto.

11. **OPERAZIONI DI GARA**

Alle sedute pubbliche di gara possono rilasciare dichiarazioni a verbale esclusivamente i soggetti muniti di idonei poteri di rappresentanza degli operatori economici partecipanti. I soggetti che assistono alle sedute di gara sono tenuti all'identificazione e alla registrazione della presenza.

11.1. ***Seduta riservata di ammissione***

Nell'osservanza delle misure di contenimento dettate per contrastare e contenere il diffondersi la situazione epidemiologica da Covid-19, la seduta pubblica di ammissione relativa alla gara d'appalto esperita dalla Stazione Unica Appaltante mediante piattaforma telematica si svolgerà in seduta riservata, in conformità a quanto previsto dall'avviso del 12 marzo 2020, pubblicato sul sito istituzionale della stessa Stazione Unica Appaltante. La Stazione Unica Appaltante si determinerà coerentemente per le successive sedute.

Nella prima seduta il seggio di gara costituito da personale della Stazione Unica Appaltante procederà, mediante la piattaforma telematica, a verificare il tempestivo invio dell'offerta da parte dei concorrenti ed a controllare la completezza formale della documentazione amministrativa inserita nella busta telematica.

Successivamente il seggio di gara, in seduta riservata, procederà a:

- (A) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nelle presenti norme, nonché nella documentazione di gara;

- (B) richiedere la produzione del PASSOE, in base a quanto previsto dalla deliberazione dell'AVCP n. 111 del 20 dicembre 2012, con le modificazioni assunte nelle adunanze dell'8 maggio e del 5 giugno 2013, e relativi allegati;
- (C) attivare, se del caso, la procedura di soccorso istruttorio;
- (D) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;

In seguito all'esito della seduta riservata, la stazione appaltante procede ad adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

Nei casi di cui alle lettere (B) e (C) la stazione appaltante fisserà il termine per gli adempimenti richiesti ai concorrenti interessati, che devono intendersi ammessi con riserva.

Le offerte tecniche e quelle economiche presentate dai concorrenti ammessi, sono messe nella disponibilità del Presidente della commissione giudicatrice, rispettivamente in occasione della seduta pubblica di apertura delle offerte tecniche e della seduta pubblica di apertura delle offerte economiche.

Nel caso in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia definita sulla base del criterio del minor prezzo, fermo restando quanto previsto alle precedenti lettere (B) e (C), il seggio di gara procede all'apertura delle offerte economiche telematiche dei soggetti ammessi e alla redazione della graduatoria necessaria alla verifica dell'anomalia dell'offerta come prevista dall'articolo 97 commi 2 e 2 bis del Codice.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La stazione appaltante procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali.

La verifica è condotta, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

11.2. Soccorso Istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- 1) il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- 2) l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

- 3) la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- 4) la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- 5) la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a diecigiorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

11.3. "Inversione procedimentale"

Nel caso di aggiudicazione dell'appalto secondo il criterio del minor prezzo, la stazione appaltante precisa nel bando di gara se si avvale della facoltà cd. di "inversione procedimentale", in conformità all'art. 1, comma 3, del decreto legge n. 32/2019, convertito dalla Legge 14 giugno 2019 n. 55 e modificato dall'art. 53 del Decreto legge n. 77 del 31 maggio 2021 e all'art. 133, comma 8, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Per effetto dell'inversione procedimentale la valutazione delle offerte presentate dai concorrenti avviene con le modalità di seguito esposte.

Il seggio di gara, nella prima seduta riservata, procede all'apertura delle offerte economiche pervenute entro il termine di scadenza previsto dal bando di gara e sulla base delle stesse redige la graduatoria necessaria alla determinazione della soglia di anomalia dell'offerta, come prevista dall'articolo 97 commi 2, 2-bis, 2-ter, 3-bis del Codice.

Successivamente, nei confronti dell'operatore economico risultato miglior offerente la stazione appaltante verifica la regolarità della domanda e della documentazione presentata relativamente al possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale.

In presenza di eventuali carenze relative ad elementi formali della domanda la stazione appaltante invita l'operatore economico a sanare la documentazione mediante l'istituto del soccorso istruttorio.

Ai sensi dell'art. 95 comma 15 del Codice, ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione, o esclusione delle offerte, non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.

11.4. Offerte anormalmente basse

Le offerte anormalmente basse saranno individuate utilizzando le modalità di calcolo previste dall'articolo 97 del Codice.

In particolare, per lavori di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del Codice, e che non presentano carattere transfrontaliero, si prevede nel bando l'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, commi 2, 2-bis e 2-ter del Codice. Comunque l'esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci.

Quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci ma pari o superiore a cinque, si procede al calcolo della soglia di anomalia ai sensi dei commi 2, 2bis e 2 ter dell'art. 97 del Codice.

In caso di offerte risultanti anormalmente basse, prima dell'aggiudicazione definitiva, la Stazione Unica Appaltante richiederà al soggetto miglior offerente ai sensi dell'art. 97 commi 3 bis, 4, 5, 6, 7 del Codice, le giustificazioni dell'offerta presentata per la valutazione della congruità della stessa.

La verifica di congruità delle offerte è rimessa direttamente al RUP che, in ragione della particolare complessità delle valutazioni o della specificità delle competenze richieste, può avvalersi della struttura di supporto istituita ai sensi dell'art. 31, comma 9, del Codice, o di una commissione nominata ad hoc.

L'amministrazione aggiudicatrice si riserva di valutare la congruità delle offerte a prescindere dalla rilevazione degli indici di anomalia, nel caso in cui le offerte ammesse siano inferiori a cinque .

In questi casi si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

E' facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse. Il RUP richiede al concorrente la presentazione, per iscritto delle giustificazioni all'offerta, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale .

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

12. CAUSE DI ESCLUSIONE

La stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste per la partecipazione alle gare dal codice dei contratti e da altre disposizioni di legge vigenti.

13. AGGIUDICAZIONE

L'amministrazione aggiudicatrice si riserva di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, in conformità a quanto previsto dall'articolo 95, comma 12, del codice dei contratti.

Sulla base delle risultanze delle operazioni di gara, l'amministrazione aggiudicatrice provvede all'aggiudicazione definitiva dell'appalto. Si procede all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta.

L'amministrazione aggiudicatrice e la stazione appaltante, ognuno per quanto di propria competenza, si riservano la facoltà di sospendere o di non effettuare la gara, ovvero, dopo l'effettuazione della stessa, di annullare la procedura o di non procedere alla stipulazione del contratto.

14. ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'AGGIUDICAZIONE

Il soggetto aggiudicatario deve documentare il rispetto degli obblighi di legge in merito a:

- (1) la nomina del responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione, indicando il nominativo dello stesso con la relativa comunicazione d'incarico e con l'attestazione relativa alla formazione prevista per questa figura;
- (2) la nomina del medico competente per la sorveglianza sanitaria, indicando il nominativo dello stesso con la relativa comunicazione d'incarico;
- (3) lo svolgimento dell'attività di vigilanza sanitaria verso i lavoratori dipendenti, mediante un'attestazione del medico incaricato;
- (4) lo svolgimento dell'attività di informazione e formazione dei lavoratori, mediante un'attestazione dall'ente paritetico;
- (5) la nomina dell'addetto alla prevenzione antincendio, ai sensi del D.M. 10 marzo 1998, indicando il nominativo dello stesso con la relativa comunicazione d'incarico e con l'attestazione relativa alla formazione prevista per questa figura.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto.

Prima della stipula del contratto o dell'inizio dell'esecuzione della prestazione contrattuale, se precedente, il soggetto aggiudicatario è obbligato a costituire, una garanzia fideiussoria secondo le modalità previste nella documentazione di gara e al versamento delle spese contrattuali.

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-*bis* e 89 e dall'art. 92 comma 3 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n.159.

In caso di lavori servizi o forniture rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1, comma 53 della legge 190/2012, laddove l'aggiudicatario sia in possesso della sola domanda di iscrizione all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, la stazione appaltante consulta la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia immettendo i dati relativi all'aggiudicatario (ai sensi dell'art. 1, comma 52 della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e dell'art. 92, commi 2 e 3 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011).

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 Decreto Legislativo 6 settembre 2011, dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011.

Sono a carico dell'aggiudicatario le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20). In caso di suddivisione dell'appalto in lotti, le spese relative alla pubblicazione sono suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore.

Sono inoltre a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali, quali imposte e tasse, ivi comprese quelle di registro ove dovute, relative alla stipulazione del contratto.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non può essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula ha luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

La stipula ha luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario e purchè comunque giustificata dall'interesse alla sollecita esecuzione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

14.1. Costituzione del raggruppamento temporaneo o del consorzio

Nel caso di raggruppamenti temporanei d'impresе, deve essere prodotto, in originale o in copia debitamente autenticata, il mandato collettivo speciale risultante da scrittura privata autenticata, nonché la procura speciale conferita al legale rappresentante dell'impresa capogruppo mediante atto pubblico; nell'atto dovranno risultare le quote di partecipazione rispetto all'importo complessivo del contratto.

I consorzi devono presentare l'atto costitutivo, in originale o in copia autenticata, con indicazione di tutte le imprese consorziate e delle relative quote di partecipazione rispetto all'importo complessivo del contratto.

È ammessa la modifica della composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, sia in corso di gara che in fase di esecuzione, nei casi di cui ai commi 17, 18, 19, 19-bis e 19-ter dell'articolo 48 del codice dei contratti.

È vietata l'associazione in partecipazione, salvo il caso di cui all'articolo 105, comma 20 del Codice dei contratti.

14.2. Società

Ai sensi del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, le società cooperative per azioni o a responsabilità limitata, le società consortili per azioni o a responsabilità limitata devono presentare una dichiarazione del legale rappresentante concernente:

- (a) la composizione societaria;
- (b) l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni "con diritto di voto" sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione;
- (c) l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto.

Qualora il soggetto aggiudicatario sia un consorzio o un'associazione temporanea, i dati di cui al periodo precedente devono essere riferiti alle singole società consorziate o associate che comunque partecipino all'esecuzione dell'opera.

Il soggetto aggiudicatario deve comunicare nel corso del contratto eventuali successive variazioni di entità superiore al 2% nella composizione societaria.

14.3. Atti di trasformazione successivi alla stipula del contratto

Le cessioni d'azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici, non hanno singolarmente effetto nei confronti dell'amministrazione aggiudicatrice fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione tecnica previsti per l'esecuzione dei lavori.

Nei sessanta giorni successivi l'amministrazione aggiudicatrice può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove non risultino sussistere i requisiti di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

14.4. Inadempienze

L'inadempienza agli obblighi di cui al presente paragrafo comporterà la decadenza immediata dall'aggiudicazione, e ciò senza pregiudizio del risarcimento di tutti i danni che potranno derivare all'amministrazione aggiudicatrice per la ritardata esecuzione, per l'eventuale peggiore offerta conseguita e, comunque, in relazione al maggior costo delle prestazioni rispetto a quello che si sarebbe verificato senza la decadenza dell'aggiudicazione.

15. NORME FINALI

Gli atti definitivi della stazione appaltante e dell'amministrazione aggiudicatrice sono impugnabili ai sensi degli articoli 119 e 120 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, con ricorso giurisdizionale al T.A.R. Liguria entro il termine di trenta giorni.

Il ricorso giurisdizionale deve essere depositato nella segreteria del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria, reperibile sul sito web: <http://www.giustizia-amministrativa.it>.

L'irregolarità della documentazione presentata, per violazione delle disposizioni concernenti l'imposta di bollo, comporterà la denuncia al competente Ufficio del registro con conseguenti oneri a carico dell'interessato.

Le presenti norme formano parte integrante e sostanziale del bando di gara.